

	ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI MILANO COMMISSIONE IMPIANTI PARERE TECNICO n.4		CI- PT – 04-10	
	Area tematica : Sicurezza impianti DM 37/08		rev. 0	data : 15.03.2010
	Argomento : Competenze		sostituisce: //	

1 QUESITO

Un collega ha posto il seguente quesito:

“Potrebbe accadere che mi sia richiesto di emettere certificazioni 37/08 per un'azienda controllata, o con una partecipazione proprietaria del 50%, dalla mia azienda ove sono dipendente e direttore tecnico; in questo caso ho diritto ad emettere tale certificazione? se no, e' in assoluto, o subordinato ad avere un incarico nella seconda azienda?”

2 RIFERIMENTO LEGISLATIVO

Il quesito riguarda l'art. 3 “Imprese abilitate” del D.M. 37/08 che così recita:

1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale **rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.**

2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

3 ESAME DEL QUESITO

La Commissione Impianti ritiene che le disposizioni contenute all'art. 3 non presentino ambiguità di interpretazione.

4 PARERE

E' opinione della Commissione Impianti che, alla luce di quanto sopraesposto, il Tecnico, i cui requisiti professionali sono stabiliti dall'art.4, può operare solo per l'azienda della quale è dipendente.

Le attività prestate per una altra Azienda sono possibili solo se da visura camerale risulta che il Tecnico faccia parte dell'organico aziendale.